

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

AZIONE 1 : RISPETTA I PRINCIPI DELLE SEGUENTI NORMATIVE E LINEE GUIDA

D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.- Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) 1 – in particolare articoli 50 “Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni”, 52 “Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni” che introduce il principio dell’Open Data by default, e 68 comma 3 per la definizione di dato aperto.

D.lgs 24 gennaio 2006, n.36, come modificato dal D.lgs 18 maggio 2015 n. 102 - Attuazione della direttiva 2013/37/UE (che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al “Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico) 2.

Statuto internazionale degli open data 3.

Linee guida europee su licenze standard e dataset raccomandati e tariffe da applicare nel riutilizzo di dati pubblici 4.

La direttiva 2013/37/UE (direttiva PSI 2.0) ha modificato radicalmente lo scenario in materia di “Riutilizzo della Informazione del Settore pubblico”, declinando il principio generale secondo il quale “... *Gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva ... siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali ...*”, fermo restando l’ambito di applicazione delineato dalla direttiva medesima. Tale principio è stato naturalmente ripreso dalla norma italiana di recepimento della direttiva, diventando quindi un preciso adempimento per le amministrazioni. Ciò stante, si evidenziano i seguenti aspetti più significativi dell’attuale normativa di riferimento in materia:

- si applica ai dati

pubblici, cioè ai dati conoscibili da chiunque;

- estende l’applicabilità ai documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti dalle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, dai musei e dagli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformità alle disposizioni in materia;
- delimita l’ambito di utilizzo, specificando esclusioni e norme di salvaguardia;
- prevede la possibilità di richiedere esplicitamente dati pubblici non ancora disponibili;
- ribadisce il principio generale di disponibilità gratuita dei dati e prevede apposite modalità di tariffazione per l’applicazione dei costi marginali o, nei casi eccezionali, di costi superiori a quelli marginali
- prevede la necessità di agevolare la ricerca dei dati mediante un apposito portale gestito da AgID (individuato in dati.gov.it).

Alla luce delle succitate disposizioni, le amministrazioni terranno conto delle differenze specifiche tra Open Data, Trasparenza e Condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali. Queste tre azioni mirano a soddisfare esigenze diverse e anche se su alcuni aspetti convergono, fanno sempre riferimento a obiettivi specifici senza mai veramente confluire in un “corpus” organico.



1. D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 – Codice Amministrazione Digitale www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/05/16/005G0104/sg
2. D.lgs 18 maggio 2015 n. 102 – www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/10/15G00116/sg
3. International open data charter - <http://opendatacharter.net/>
4. Commissione europea “Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents” (2014/C 240/01) - http://ec.europa.eu/newsroom/dac/document.cfm?action=display&doc_id=6421